



Spett.li

Ordini Professionali di Pescara,
Chieti, Lanciano e Vasto

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata

Oggetto: Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società – Prime indicazioni

Gent.mo Presidente,

com'è noto, con la modifica dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 operata dall'art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di possedere ed iscrivere un indirizzo di domicilio digitale (ex PEC) è stato esteso agli "amministratori di imprese costituite in forma societaria".

In attesa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisca indicazioni e chiarimenti agli Uffici del registro delle imprese utili all'adozione di istruzioni uniformi sul territorio nazionale, questa Camera di Commercio, conformemente alle indicazioni di Unioncamere, ha ritenuto che, in sede di prima applicazione della norma, l'obbligo di comunicare il domicilio digitale degli amministratori si applichi solo alle imprese costituite in forma societaria che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese.

In caso di mancata indicazione, per ogni amministratore, del domicilio digitale dello stesso, la pratica verrà sospesa assegnando il termine di 10 giorni per provvedere all'integrazione dell'istanza. Al fine di adempiere al dettato della norma il domicilio digitale di ogni amministratore andrà indicato nel riquadro 2 dell'Int. P relativo ad ognuno di essi.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
(Dott.ssa Marta ALLIBARDI)